ANNO XC

2017

VOL. XC

Rivista di Storia del Diritto Italiano

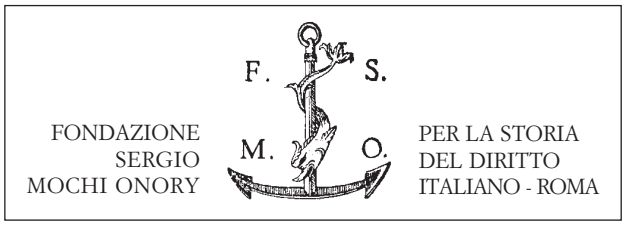

Amministrazione della
Rivista di Storia del Diritto Italiano
Torino

Edizione: Amministrazione della Rivista di Storia del diritto italiano
C.L.E. - Lungo Dora Siena, 100 - Torino (cp. 10153)
amministrazione.rivista@storiadiritto.it

Consiglio d'indirizzo e finanziario: Consiglio della Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del diritto italiano (proprietaria della testata).

Direttore responsabile: Gian Savino Pene Vidari (e-mail: giansavino.penevidari@unito.it)

Vice-direttori: E. Genta Ternavasio; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina.

Comitato di direzione: R. Ferrante; E. Genta Ternavasio; F. Migliorino; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina; G.S. Pene Vidari; N. Sarti; L. Sinisi.

Consiglio scientifico: O. Abbamonte; R. Ajello; P. Alvazzi del Frate; M. Ascheri; M. Bellomo; L. Berlinguer; I. Birocchi; A. Campitelli; P. Cappellini; M. Caravale; A.A. Cassi; M. Cavina; G. Cazzetta; A. Cernigliaro; G. Chiodi; G. Cianferotti; F. Colao; E. Conte; E. Cortese; P. Costa; I. Del Bagno; A. De Martino; E. Dezza; M.G. di Renzo Villata; M. R. Di Simone; A. Errera; M. Fioravanti; P. Fiorelli; L. Garlati; C. Ghisalberti; P. Grossi; L. Lacchè; C. Latini; L. Loschiavo; F. Liotta; D. Luongo, D. Marrara; L. Martone; G. Massetto; F. Mastroberti; M. Meccarelli; M.N. Miletti; G. Minnucci; M. Montorzi; C.M. Moschetti; P. Nardi; A. Padoa Schioppa; A. Padovani; B. Pasciuta; U. Petronio; V. Piergiovanni; D. Quaglioni; A. Romano; G. Rossi; U. Santarelli; R. Savelli; A. Sciumè; I. Soffietti; S. Solimano; B. Sordi; E. Spagnesi; G. Speciale; C. Storti; E. Tavilla; C. Valsecchi; G. Zordan.

Segretari di redazione e d'amministrazione: V. Gigliotti; C. Bonzo.

Condizioni di pubblicazione

I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it), previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre al PDF, un numero della rivista.

Le pubblicazioni inviate alla rivista (possibilmente in doppio esemplare) saranno ricordate fra i "libri ricevuti" e potranno essere adeguatamente segnalate nel "Bollettino bibliografico". I cambi di riviste o di altri periodici dovranno essere concordati con la direzione.

Condizioni amministrative

L'abbonamento è annuale. Il prezzo per l'annata 86 (2013) è di € 50 per l'Italia e di € 75 per l'estero; quello per le annate 87 (2014), 88 (2015), 89 (2016) e 90 (2017) è di € 50 per l'Italia e di € 80 per l'estero a causa dell'aumento delle spese postali per l'estero.

Il **conto corrente bancario** dell'Amministrazione della Rivista di storia del diritto italiano è:
– ***Banca Prossima***: **IBAN: IT04W0335901600100000117108; BIC: BCITITMX**

Rivista associata alla «Unione Stampa Periodica Italiana»
ISSN. 0390.6744

PAOLA CASANA

A proposito di LA GIUSTIZIA PENALE NEL PIEMONTE NAPOLEONICO CODICI, TRIBUNALI, SENTENZE*

di MARIO RIBERI

Parlare di giustizia penale in una visuale ad ampio raggio significa trattare di tribunali, di giudici, di ordinamenti giudiziari, di giurisprudenza, di princìpi dottrinari, di sistemi probatori ecc., implica cioè il coinvolgimento di una pluralità di temi, che però non sono sufficienti ed esaustivi per far comprendere concretamente lo sviluppo ed il funzionamento di un ordinamento penale, se non viene presa in considerazione anche la prassi giudiziaria. Mario Riberi con il volume su *La giustizia penale in Piemonte nel periodo napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, si inserisce per l'appunto in quella innovativa corrente della storiografia giuridica italiana contemporanea che mira ad approfondire il rapporto tra teoria e prassi, non limitandosi all'analisi dei testi e delle fonti documentarie, ma studiandone anche l'applicazione pratica. Questo ponderoso volume – facente parte della collana "Storia giuridica degli Stati Sabaudi" - rappresenta la prima monografia incentrata sull'applicazione della legislazione penale nel Piemonte napoleonico, attraverso un attento studio dell'attività concreta svolta dai tribunali.

L'Autore, peraltro, si era già dedicato precedentemente all'indagine su tali tematiche, avendone sviluppato alcuni aspetti in due saggi pubblicati sulla "Rivista di Storia del Diritto italiano" rispettivamente nel 2012 e nel 2015[1]. Nel saggio del 2012, incentrato sulla figura di Michel

* M. RIBERI, *La giustizia penale in Piemonte nel periodo napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino, Giappichelli, 2016.

[1] Cfr. M. RIBERI, *Un penalista giacobino: Michel Lepeletier De Saint-Fargeau*, in "Rivista di Storia del Diritto italiano), 85 (2012), pp. 299-353; ID., *Il contributo dei tribunali piemontesi alla codificazione penale napoleonica*, ibidem, 85 (2015), pp. 227-302.

Lepeletier penalista, Mario Riberi prendeva spunto dalla vita dell'autore del *Rapport sur le Projet du Code pénal* del 1791 per presentare una tra le realizzazioni più significative dell'Assemblea Costituente, cioè il primo codice promulgato in Francia dopo la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, che fu introdotto in Piemonte nel 1802, ove rimase in vigore fino al 1811 e che costituì la base del futuro Codice penale napoleonico del 1810.

Il Codice penale Lepeletier del 1791 rappresentò, infatti, il punto di partenza di tutta la legislazione criminale rivoluzionaria e napoleonica. Esso si basava sulla proclamazione dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e sulla necessità di stabilire uno stretto rapporto tra delitti e pene. Il principio di legalità delle pene e di equità nell'attribuirle fu spinto fino ai limiti estremi con l'instaurazione di pene predeterminate, che dovevano essere uguali per tutti e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Lepeletier, tuttavia, nonostante fosse un convinto assertore delle idee di Beccaria, non riuscì ad impedire che il Codice contemplasse la pena di morte, votata a maggioranza dai componenti dell'Assemblea costituente e rimasta in vigore in Francia fino al 1981. Esso si rifaceva al modello di processo accusatorio, contraddistinto dai caratteri dell'oralità e della pubblicità, nonché dalla presenza di due giurie, una per l'accusa e una per la difesa. Il Codice Lepeletier venne nel 1795 integrato dal *Codice dei delitti e delle pene* (*Code Merlin*), che apportava in campo procedurale numerose innovazioni ed aggiunte, suddividendo il processo penale in due fasi: quella istruttoria – in forma segreta, ma verbalizzata – e quella del dibattimento – in forma orale – dove si formava il convincimento della giuria. Inoltre accolse alcuni meccanismi del processo inquisitorio, preludendo così ad una rinascita del pubblico ministero.

Nel secondo saggio, pubblicato nel 2015, Mario Riberi prendeva in esame il contributo dato dai tribunali piemontesi alla codificazione penale napoleonica, soffermandosi sia sul cantiere in cui erano stati elaborati il *Code d'instruction criminelle* del 1808 e il *Code pénal napoléonien* del 1810, sia sull'apporto che la Corte d'Appello di Torino e i tribunali criminali piemontesi – considerata anche la stima di cui godevano da parte di Napoleone – avevano dato al Ministero della giustizia francese per realizzare questa impresa. Nonostante, infatti, i due sopracitati codici fossero stati applicati in Piemonte soltanto per poco più di un triennio

(dal 1811 al 1814), entrambi costituirono, nel corso del XIX secolo, un modello legislativo sia per gli stati italiani preunitari, sia successivamente per il Regno d'Italia e, infine, per diversi paesi europei. Nel Codice penale del 1810 si rifletteva la chiara volontà di Napoleone di unificare il sistema giudiziario penale nell'intento di stabilire una giustizia forte, efficace e temuta. Era improntato da una grande spirito di severità ed intimidazione e significativamente si apriva con la regolamentazione delle pene, stabilendo il ritorno di quelle afflittive perpetue, rifiutate dalla Costituente, e cresceva in modo esponenziale il numero di reati contemplati. Tra questi figuravano in primo piano quelli che potevano minare gli interessi "politici": si trattava di difendere lo Stato e l'Imperatore, ma anche l'organizzazione sociale voluta da Napoleone. Così i danni alla proprietà venivano severamente repressi attraverso l'elencazione di un gran numero di reati ad essa riferiti. Per quanto riguardava la procedura il *Code pénal* napoleonico rimandava al *Code d'instruction criminelle* del 1808, che scandiva il processo in due momenti distinti o addirittura contrapposti: una fase istruttoria, ispirata ai canoni del processo inquisitorio e una fase dibattimentale, caratterizzata dai requisiti propri della procedura accusatoria: nasceva il cosiddetto "processo misto" che sarà destinato ad influenzare nell' '800 e nel '900 larga parte degli ordinamenti processuali europei.

Si può dire che i due articoli sopracitati rappresentino una premessa alla monografia del 2016, nella quale viene delineato, attraverso la consultazione di una documentazione per lo più inedita, un innovativo quadro generale sull'amministrazione della giustizia penale in Piemonte dal 1802 al 1814, cioè nel periodo in cui la regione subalpina venne annessa alla Francia. L'arco temporale preso in considerazione si dipana, più precisamente, durante il quinquennio in cui il territorio piemontese fu prima occupato e poi accorpato alla Repubblica francese postrivoluzionaria (1799-1804), nonché durante il decennio in cui esso divenne parte integrante dell'Impero napoleonico (1804-1814).

Il lavoro è suddiviso in due parti, concepite in connessione e relazione reciproca.

La prima parte, dopo una breve introduzione sulle istituzioni pubbliche nel territorio subalpino durante l'annessione alla Francia, tratta del diritto penale e di quello processuale francesi applicati dai tribunali piemontesi dal 1802 al 1814, ovvero del Codice Penale del 1791 (*Code*

Lepeletier), delle leggi speciali promulgate dal Direttorio e del Codice dei delitti e delle pene del 1795 (*Code Merlin*), del *Code d'instruction criminelle* del 1808 e del *Code pénal napoléonien* del 1810, entrati in vigore in Piemonte, gli ultimi due, nel 1811.

La seconda parte presenta una selezione della giurisprudenza penale emanata da alcuni dei principali organi giudiziari operanti in Piemonte tra il 1802 e il 1814 (il *Tribunal criminel et spécial de Turin,* la *Cour de justice criminelle et spéciale de Marengo séante a Casal,* la *Cour spéciale extraordinaire de Marengo séante a Casal,* la *Cour impériale de Turin,* la *Cour ordinaire et extraordinaire de Turin*), frutto dello spoglio della documentazione conservata presso le Sezioni Riunite dell'Archivio di Stato di Torino, che è stata attentamente esaminata e vagliata.

L'esame, infatti, di un campione significativo delle sentenze emanate dai tribunali penali piemontesi nel periodo 1802 -1814 (pari circa alla metà del totale di quelle prodotte), oltre ad offrire materiale documentario per la ricerca più specificatamente storica, ha consentito all'Autore di illustrare sia le scelte di politica criminale compiute in campo giuridico, sia i risultati realizzati in quegli anni nel territorio subalpino dal governo franco-piemontese attraverso l'introduzione della normativa penale napoleonica.

Il libro si conclude con un breve capitolo relativo alla repressione della criminalità nel Regno di Sardegna nel periodo della prima Restaurazione ed in particolare durante il regno di Vittorio Emanuele I, in cui si considerano le sentenze di condanna alla pena capitale emesse dal Senato di Piemonte tra il 1814 e il 1821. L'estensione delle ricerche anche all'immediata epoca post-napoleonica è particolarmente interessante, perché permette un raffronto tra il funzionamento della giustizia penale in Piemonte nel periodo dell'annessione alla Francia e la situazione che si produsse sotto il restaurato governo sabaudo. Un simile approccio consente una reale valutazione dell'impatto prodotto dalla legislazione penale napoleonica sulla realtà subalpina.

Esaminando l'attività dei tribunali piemontesi, Mario Riberi traccia un quadro a largo raggio sulla giustizia in Piemonte durante l'epoca napoleonica, poiché non si sofferma solo sugli aspetti giuridici, ma nella sua analisi fornisce anche interessanti spunti di stampo politico e sociale.

Per quanto riguarda la composizione dei tribunali piemontesi in epoca napoleonica, Mario Riberi rileva che la maggioranza dei giudici

era di nazionalità italiana (spesso soltanto il commissario del governo, un giudice e il cancelliere avevano cognomi indicanti chiaramente la provenienza francese), legata alle tradizioni e ai privilegi della categoria di cui faceva parte, e quindi caratterizzata sia da un forte spirito di corpo sia dalla convinzione dell'eccellenza della propria formazione giuridica e culturale. La Corte d'Appello, poi *Cour Impériale* di Torino, infatti, raccogliendo l'eredità e il prestigio del soppresso Senato di Piemonte, costituì l'organo di eccellenza della giustizia piemontese, producendo dal 1801 al 1814 una vasta giurisprudenza, che le fece assumere per i territori italiani un'importanza pari a quella della Corte d'Appello di Parigi per la Francia: non a caso alcuni tra i suoi membri furono successivamente designati a presiedere analoghi organi a Genova, Firenze e Roma.

In tale contesto le 273 sentenze, emanate dal *Tribunal criminél et spécial de Turin* nell'arco di tempo compreso fra il 4 febbraio 1802 e il 20 gennaio 1803, rivestono un notevole interesse poiché risalgono al periodo di transizione dalla legislazione sabauda a quella francese e quindi riflettono decisioni fondate su un insieme di leggi gradualmente introdotte in Piemonte – e pubblicate a partire dal 1801 nel *Bulletin des actes de l'administration générale de la 27ème division* –, oltre che sulla legislazione penale precedente, secondo quanto stabilito dall'arrêté del 12 frimaire an X (3 dicembre 1801). La continuità con la legislazione sabauda si nota soprattutto nelle condanne di soggetti accusati di banditismo (il 3,8% dei casi giudicati dal *Tribunal criminél et spécial* di Torino): si tratta soprattutto di capi banda, ai quali veniva comminata la pena di morte secondo il dettato delle Regie Costituzioni (artt. 1 e 2, Liv. IV, tit. XXX).

L'esame delle sentenze emanate dalla *Cour de Justice Criminelle et Spéciale* dal 1810 al 1811 e dalla *Cour Spéciale Extraordinaire de Marengo séante a Casal* nell'ultimo biennio di attività (1812-1814), evidenzia come in epoca napoleonica gli imputati in procedimenti penali avessero in realtà, almeno per quanto riguardava il dipartimento di Marengo, scarse possibilità di difesa e di tutela dei propri diritti. Spesso, infatti, risultava essere disatteso il principio del *favor rei*, secondo il quale, al caso concreto doveva essere applicata la legge più favorevole all'imputato. In proposito si ricorda, sempre a titolo esemplificativo, l'applicazione da parte dei giudici dell'art. 434 del codice penale del 1810 – disciplinante il reato di incendio con la pena di morte – in luogo della legge del 18

luglio 1791, in cui le pene contemplate per tale reato erano decisamente meno severe, andando da un'ammenda fino al massimo di cinque anni di reclusione.

Mario Riberi, inoltre, nella sua precisa analisi, offre anche interessanti notizie statistiche, sintetizzate in chiare tabelle, sulle varie tipologie di reati e di criminali, sulla quantità di sentenze emesse dai diversi tribunali, sul numero di impugnazioni e di rinvii ecc. Tali statistiche costituiscono un importante strumento per trarre concrete ed oggettive osservazioni sullo stato della giustizia in Piemonte e sul lavoro svolto dai tribunali.

Significativa è, ad esempio, l'analisi del rapporto tra le condanne e le assoluzioni: su 178 sentenze esaminate (72 della *Cour de Justice Criminelle* e 106 della *Cour Spéciale Extraordinaire*), furono pronunciate solo 7 assoluzioni. Per ciò che riguarda la tipologia dei reati, quello maggiormente ricorrente era il furto, che subì un notevole incremento negli anni 1813-1814. In tale biennio, d'altro canto, si nota una sensibile diminuzione del reato di omicidio. Nel periodo 1810-1811, infine, sono da segnalare i numerosi reati d'incendio e la loro pressoché totale scomparsa negli anni successivi. Per quanto riguarda la condanna alla pena capitale, si nota la tendenza ad applicare pene esemplari, specialmente per i reati di furto e di omicidio premeditato.

All'omogeneità cronologica dei giudizi della *Cour de Justice Criminelle de Marengo*, distribuiti nell'arco di tutto l'anno, si contrappone la saltuarietà di quelli della *Cour Spéciale Extraordinaire*, le cui sentenze sono concentrate in pochi mesi. Probabilmente questa Corte si riuniva solo "sporadicamente", quando vi era un certo numero di cause da trattare: ciò giustificherebbe anche la denominazione *"extraordinaire"*. Inoltre, i giudici che componevano il collegio giudicante di Marengo erano normalmente addetti ad altre funzioni presso la Corte d'Appello di Genova o presso il Tribunale di Prima istanza di Casale: è questo l'aspetto che maggiormente caratterizza tale corte, differenziandola dalla precedente *Cour de Justice Criminelle et Spéciale.*

La Cour Impériale de Turin, secondo quanto disposto dal decreto del 6 luglio 1810, era articolata nella *Chambre des affaires civiles*, nella *Chambre des appels de police correctionnelle* e nella *Chambre de la mise en accusation*, che decidevano, rispettivamente, in merito agli appelli in materia civile e penale, nonché ai rinvii a giudizio degli imputati di crimini passibili di pene afflittive o infamanti.

La *Chambre des appels de police correctionnelle*, che giudicava le impugnazioni contro le sentenze emesse dai Tribunali correzionali, decretò – dall'agosto 1811 al maggio 1814 – 330 *arrêts*, riguardanti i reati contro la cosa pubblica (*délits* contro la pace pubblica), quelli contro i privati (contro le persone e contro la proprietà) e i *délits* non compresi nelle precedenti categorie.

La sua attività, particolarmente intensa nel biennio 1812-1813, riguarda dunque le sentenze correzionali dei tribunali di prima istanza di Ivrea, Pinerolo, Susa, Torino, Cuneo, Vercelli, Mondovì, le quali risultano impugnate prevalentemente dall'imputato (63%) o dalla parte lesa (23,5%) e, in un minor numero di casi, dal pubblico ministero (8,9%) o dall'imputato e dal pubblico ministero (4,6%).

Sono i tribunali di prima istanza di Torino e Vercelli ad avere le più alte percentuali di sentenze appellate: Torino il 25,62% e Vercelli il 23,13%.

Tra gli appelli portati dinanzi alla *Chambre des appels de police correctionelle* in merito a *dèlits* contro la pace pubblica, i più numerosi riguardavano il vagabondaggio (51,2%), la ribellione contro i pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni (16,3%), l'oltraggio a depositari dell'autorità e della forza pubblica (14,0%).

La *Chambre de la mise en accusation* nel periodo considerato in questa sezione della ricerca, e cioè nel primo anno della sua istituzione, dal 25 luglio 1811 al 31 luglio1812, emanò 463 *arrêts*, di cui il 41,5% nel 1811 e il 58,5% nel 1812.

Le sentenze della *Chambre* riguardavano per il 9,2% i *crimes* contro la pace pubblica, per il 22% i *crimes* contro le persone e per il 68% quelli contro la proprietà.

Tra i *crimes* contro le persone, l'omicidio volontario e le ferite gravi erano oggetto del maggior numero di sentenze, attestandosi le loro percentuali rispettivamente al 45,4 % e al 22,8%. Seguivano l'assassinio, cioè l'omicidio premeditato o commesso per mezzo di un agguato (9,8%), e la violenza carnale (6,0%).

Il furto aggravato era in assoluto il crimine contro la proprietà più ricorrente nelle sentenze della *Chambre de la mise en accusation* (97,1%), mentre era irrilevante la presenza delle altre tipologie criminali (truffa, bancarotta, incendio, violazione dei regolamenti relativi al commercio).

Delle 579 sentenze (553, se ad esse si sottraggono le 26 non formulate perché rinviate ad altri tribunali), emanate tra il 1811 e il 1814 dalla *Cour*

Spéciale Extraordinaire e dalla *Cour Spéciale Ordinaire de Turin*, sono state esaminate soltanto le condanne a morte. Queste risultano 19 e rappresentano circa il 3,4% del totale dei verdetti pronunciati nel periodo che va dal 1811 al 1814: soltanto due di esse furono pronunciate dalla *Cour Spéciale Ordinaire de Turin*, tutte le rimanenti dalla *Cour Spéciale Extraordinaire.* A causa, infatti, dell'entrata in vigore della legge 20 aprile 1810, furono sottratti alle competenze delle *Cours Spéciales Ordinaires* i furti con scasso nelle campagne perpetrati con la partecipazione di due o più persone e i crimini d'incendio e di omicidio premeditato, che vennero assegnati alle *Cours Spéciales Extraordinaires*. Queste ultime fungevano da vere e proprie Corti di Assise per giudicare omicidi e fatti di sangue passibili di condanna alla pena capitale in dipartimenti, come ad esempio quelli italiani, in cui il *jury de jugement*, connotante le Corti di Assise nel territorio metropolitano francese, non fosse stato ancora istituito o fosse stato sospeso. Del resto l'esclusione dei giudici popolari dai processi penali e l'attribuzione di ogni decisione, anche nei casi di maggiore gravità, ad una Camera di Consiglio composta soltanto da giudici togati, rispondeva alla diffidenza più volte manifestata da Napoleone circa la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

Nell'attento esame della tipologia dei reati commessi e passati in giudicato dai tribunali, le cui sentenze sono state analizzate, Mario Riberi non trascura di mettere in luce dati riguardanti le caratteristiche e le motivazioni dei comportamenti delinquenziali, prendendo in considerazione il numero delle vittime provocato dai crimini e dai delitti più cruenti, analizzando i rapporti causa-effetto che legavano le vittime al reo, il numero degli uomini e delle donne assassinati ed evidenziando la provenienza sociale e i mestieri svolti degli imputati, oltre ai casi di criminalità femminile.

Dalle indicazioni fornite dagli organi giudiziari emerge l'estrazione sociale medio-bassa dei criminali: la maggioranza dei condannati risultava infatti domiciliata in piccoli comuni dove vi era una forte presenza di categorie economicamente deboli e, quindi, la maggior parte dei reati era commessa nelle campagne, o lungo strade principali, o in abitazioni rurali. Spesso questi fenomeni di devianza e di delinquenza, che si concretizzavano nel furto semplice, in quello aggravato e nella rapina, apparivano legati ai flussi migratori all'interno del territorio piemontese,

in quell'epoca molto diffusi. Le vicende di questo tormentato periodo storico, infatti, comportavano frequenti spostamenti personali degli imputati da un luogo all'altro della regione, non tanto per cercare lavoro quanto per condurre una vita di espedienti, indirizzata per lo più verso attività criminose. Si trattava di persone che, come sottolineavano i rapporti di polizia, spesso erano sradicate e non avevano legami con la loro terra di origine, né vincoli familiari, lavoravano a giornata ed erano destinati ad ingrossare la massa della malavita, con la quale condividevano un sistema d'esistenza indirizzato alla sopravvivenza, rubando qualsiasi cosa capitasse loro a tiro. La mobilità di una parte significativa della popolazione, che aveva già iniziato a manifestarsi durante gli ultimi anni dell'amministrazione sabauda, aveva assunto con l'avvento del nuovo governo francese una dimensione decisamente più rilevante.

Il fatto che tra il 1806 e il 1810 i1 29% degli arrestati fosse accusato di reati connessi agli spostamenti di una parte della popolazione dalle campagne ai centri urbani conferma – oltre all'entità del fenomeno migratorio – la gravità dei suoi effetti sulla situazione dell'ordine pubblico e, di conseguenza, spiega le attenzioni ad esso rivolte sia da parte degli apparati di polizia sia da parte dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda l'apporto dato dai magistrati piemontesi all'amministrazione della giustizia penale in circostanze eccezionali, come quelle verificatesi in Piemonte nello scorcio tra il XVIII e XIX secolo, l'Autore sottolinea come questi giudici si siano mostrati pienamente all'altezza dei loro colleghi d'oltralpe per dottrina, esperienza, ma soprattutto per conoscenza della lingua, nonché della cultura giuridica della nazione a cui erano stati annessi, nonostante prima delle campagne napoleoniche fossero stati ad essa sostanzialmente estranei, anche a causa della censura imposta dal regime sabaudo nei suoi confronti. Essi diedero prova di una grande consapevolezza del proprio ruolo, da un lato valutando realisticamente il momento storico in cui si trovavano ad operare e, dall'altro, valorizzando l'attaccamento alla tradizionale disciplina delle *Regie Costituzioni* e del diritto comune, attraverso il cui filtro fu interpretata ed applicata l'eredità romanistica presente nella codificazione civile e penale napoleonica: ciò li caratterizzò così profondamente da far pensare che condividessero pienamente la convinzione che il diritto, in quanto tale, fosse una scienza capace di trascendere le imposizioni di qualsiasi regime politico.

Questa visione di Mario Riberi, peraltro verificata e corroborata proprio attraverso l'analisi della concreta attività dei tribunali piemontesi, in parte confuta – almeno per ciò che riguarda il Piemonte – recenti interpretazioni di alcuni studiosi dell'epoca napoleonica, quale ad esempio quelle di Antonio Grilli[2], tendenti a mettere in risalto come il modello legislativo napoleonico, imposto nei territori occupati, spesso fu rigettato, generando resistenze alla sua applicazione proprio da parte del ceto forense, tant'è vero che le magistrature autoctone furono in genere riottose ad applicare i codici francesi e, nello svolgimento della loro attività, continuarono ad utilizzare le fonti locali, generando una grande confusione. Senza dubbio il temporaneo mantenimento in uso delle fonti locali è più che comprensibile in un momento di trapasso da un ordinamento all'altro, allorché l'introduzione immediata della legislazione napoleonica e l'istantanea abolizione di quella sabauda avrebbe potuto causare seri problemi pratici di applicazione, nonché confusione e possibili vuoti legislativi. La coesistenza dei due sistemi legislativi, dunque, non vuole necessariamente significare un'opposizione alla codificazione napoleonica, ma se mai un'introduzione progressiva e ragionata del nuovo sistema, avvenuta appunto in Piemonte grazie anche allo spirito collaborativo e costruttivo da parte di un certo numero di magistrati, come ha evidenziato Mario Riberi.

Egli, peraltro, non ha trascurato di mettere in risalto come, dopo la caduta del regime napoleonico, il rientro di Vittorio Emanuele I negli "stati di terraferma" abbia costituito sostanzialmente un ritorno al passato che non teneva conto della situazione e, infatti, l'Editto regio del 21 marzo 1814 aveva restaurato una legislazione ormai superata, non solo rispetto a quella francese, ma anche a quella degli altri stati italiani, riesumando sia le norme in vigore al momento dell'esilio sabaudo sia il loro sistema di produzione. Il suddetto provvedimento, richiamando in primo luogo all'osservanza delle Regie Costituzioni del 1770 e poi di tutte le altre norme promulgate sino al 23 giugno 1800, aveva di fatto ristabilito gli antichi magistrati, nonché le intendenze e le prefetture.

Anche il sistema dell'amministrazione della giustizia aveva seguito questa impostazione: ordinamento giudiziario, disciplina professionale

[2] Cfr. A Grilli, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main 2012, su cui cfr. la recensione di Paola Casana in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXXXV, 2012, pp. 419-421.

forense e procedura erano tornati ad essere quelli antecedenti l'occupazione napoleonica. Con l'abbandono della codificazione introdotta dai francesi anche la normativa processuale era tornata nuovamente frammentata in una pluralità di fonti fra le quali rivestivano importanza fondamentale i regolamenti, i manifesti e gli "ordinati" dei Supremi magistrati, nonché la prassi e le consuetudini dei tribunali di diverso grado. Restaurando il passato anche in questo campo, la giurisdizione ordinaria aveva ripreso ad essere articolata, di regola, in un triplice grado di giudizio, normalmente devoluto, nei primi due gradi, ad un giudice monocratico, mentre, con la scomparsa della Cassazione, la giurisdizione suprema ordinaria di legittimità, nuovamente accorpata a quella di merito, era tornata ad essere ripartita fra le grandi circoscrizioni territoriali facenti capo ai tre tradizionali Senati del Regno di Sardegna (Chambery, Nizza e Torino), a cui, dopo l'annessione della Liguria ai domini sabaudi, se ne aggiunse un quarto, quello di Genova.

Tale impostazione messa in atto da Casa Savoia con la restaurazione, certamente contrastava in parte con le caratteristiche dell'amministrazione della giustizia penale dispiegata in Piemonte durante il periodo dell'annessione alla Francia, espressione, invece, della concezione che il Consolato e l'Impero napoleonico avevano avuto dell'ordine pubblico: vale a dire il rifiuto del "disordine" attraverso la difesa dei superiori interessi della collettività (la sicurezza dei cittadini, l'intangibilità della proprietà individuale e l'integrità della famiglia tradizionale basata sull'autorità paterna) sanciti nel *Code civil*, la cui tutela era considerata necessaria per la stabilità sociale e politica della nazione. È inoltre da evidenziare, come, conformemente alle disposizioni del codice civile improntate sull'*autorité paternelle*, i delitti compiuti in ambito famigliare fossero stati assai raramente perseguiti.

Sul piano dell'applicazione della normativa penale francese i giudici piemontesi, uniformandosi alle istanze politiche del regime napoleonico, avevano svolto un'azione indirizzata principalmente alla punizione di reati come l'omicidio, il banditismo, il furto, la falsificazione di moneta, il porto illecito di armi, il vagabondaggio lesivi di quei "valori legittimi", maggiormente ritenuti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico e soprattutto dalla società dell'epoca.

Era stata, dunque, una giustizia repressiva, che, facendo propria l'affermazione di Napoleone, il quale preferiva punizioni severe a puni-

zioni frequenti, attribuiva, anche a scopo di prevenire futuri crimini, pene dure a chi trasgrediva il patto sociale e turbava l'ordine pubblico.

Così alle istanze umanitarie dell'illuminismo giuridico, recepite da Lepeletier, i giudici piemontesi avevano contrapposto – forse anche per i problemi di applicazione che il codice penale del 1791 aveva mostrato sin dall'inizio e che erano divenuti ancor più evidenti un decennio dopo – una severa punizione delle condotte illecite, commesse per la maggior parte da soggetti appartenenti alle classi sociali più deboli ed emarginate, descritte da Jean Baptiste Target nelle sue *Observations* sul *Projet de code criminel, correctionnel et de police de l'An IX* (1801) – utilizzato in seguito quale premessa al *Code pénal napoléonien* – con la seguente espressione: «razza degradata, la cui rigenerazione è difficile da intravedere». Secondo l'Autore delle *Observations* tale filosofia penale – derivante dalle teorie deterministiche degli *Idéologues* e dall'utilitarismo di Bentham – doveva suggerire sia ai legislatori che ai giudici di pianificare e guidare la condotta dei cittadini sfruttandone gli automatismi psicologici, nella convinzione che l'idea del miglioramento degli individui fosse difficilmente perseguibile.

Nel 1814, con il ritorno di Vittorio Emanuele I nei territori di terraferma del suo Regno, rimasero, dal punto di vista del mantenimento dell'ordine pubblico, i criteri di efficienza del modello napoleonico: ciò è evidente, soprattutto, nella conservazione del sistema francese riguardo all'organizzazione e all'arruolamento dei corpi di polizia, settori in cui vi fu una continuità anche di uomini: nel luglio 1814 su 185 militi arruolati nei Carabinieri ben 150 avevano servito nella *Gendarmerie*.

Anche in campo penale, a parte alcune fattispecie riesumate dal sistema di antico regime – quali il furto sacrilego e il suicidio, che il Senato di Piemonte puniva con la pena capitale – nell'esame delle sentenze delle classi criminali valutate dalla suprema magistratura, si assiste per lo più alla condanna alla pena di morte per reati analoghi a quelli maggiormente perseguiti dalla giustizia piemontese già in età napoleonica, quali l'omicidio, il furto, la falsificazione di moneta, la grassazione ecc.

Mario Riberi fa notare, dunque, che anche in seguito al ritorno dei Savoia, la preoccupazione dominante del mantenimento dell'ordine pubblico abbia prodotto – per quanto concerneva l'esercizio dell'azione penale – una sostanziale continuità con il Piemonte napoleonico e se con la restaurazione ci fu nel Regno di Sardegna un'immediata cancel-

lazione dell'organizzazione legislativa e territoriale di Napoleone per motivi politici, il loro successivo recupero, sia sul piano amministrativo, sia su quello legislativo e specificatamente penale, dimostra la profonda influenza che essa ha avuto anche all'interno di una monarchia tendenzialmente conservatrice come quella del Regno di Sardegna.

L'immediata abolizione degli ordinamenti e della legislazione napoleonica nei primi anni della Restaurazione da parte della monarchia sabauda, si può dunque interpretare più come una sorta di "atto sospensivo" – nell'attesa di riprendere saldamente in mano le redini del Regno – che come definitivo "atto abrogativo" dell'organizzazione statale napoleonica, la quale dopo tutto si era sempre mostrata efficiente ed efficace anche all'interno di uno stato accentrato ed assoluto, come avrebbe voluto – seppure invano – continuare ad essere il Regno di Sardegna restaurato.